

n. 1748/06 F.G.GDP  
n. 2648/04 R.G. N.R.  
Data di deposito 18/1/04  
Data di irrevocabilità.....

n.....Reg. Esec.  
n.....Campione  
n. 695/09 Reg. Sent.



## GIUDICE DI PACE DI ROMA PRIMA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della I sezione penale, Avv. Laura CANCELLI, alla pubblica udienza del giorno 27.4.2004 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

**PARIS QUIRINO**, nato a Tione di Trento (TN), de: Trento, Via Calepina nr. 65 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Maria Cristina Osele

- libero presente -

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art 595, comma 1, c.p., per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di **BELLIA Francesco**, **PRESTAMBURGO Mario**, **BACARELLA Antonino**, **CASATI Dario**, **CHIRONI Giuseppe**, **TUDISCA Salvatore**, **IDDA Lorenzo**, economisti - agrari, appartenenti alla SIDEA - Società Italiana di Economia Agraria, e, precisamente per avere, a mezzo due lettere e-mail datate 19.10.2003 e 18.11.2003, che qui si intendono integralmente riportate, inviate al CUN - Consiglio Universitario Nazionale, nella persona del suo Presidente, prof. Luigi LABRUNA, ed al MURST - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, con sede in Roma, Via J. F. Kennedy nr. 20, affermato che: "... Da parecchi anni l'area AG2001 è dominata e colonizzata da una mafia accademica così potente che ormai si comporta sfacciatamente e senza alcun pudore sapendo che le sue nefande azioni saranno impunte ed anzi contribuiscono a mantenere la disciplina nei ranghi. La "cupola" è formata da una dozzina di professori ben noti i cui nomi si avvicendano in quasi tutti i concorsi per professori ordinario, associato e per ricercatore attraverso la ben nota tecnica dei "santini"... Il CUN dovrebbe essere l'organo di vigilanza garante della trasparenza per quanto riguarda tale procedura e invece si dimostra un organo al servizio della mafia accademica di cui sto parlando... Tutti nomi sono facilmente individuabili perché in via generale, ricorrono almeno due volte nelle cinque commissioni. Queste designazioni non possono essere il frutto di vigilanza e trasparenza e tanto meno di eventi casuali. I nomi che ricorrono almeno due volte sono: Mario **PRESTAMBURGO** (Trento) Antonino **BACARELLA** (Palermo) Salvatore **TUDISCA** (Palermo) Giuseppe **CHIRONI**

(Palermo) Francesco BELLIA (Catania) Giuseppe DE MEO (Bari) Lorenzo IDDA (Sassari) Augusto MARINELLI (Firenze) Dario CASATI (Milano) E' mai possibile che le sedi universitarie più meridionali di Trieste debbano essere presenti in maggioranza assoluta, commissione per commissione? E' mai possibile che Augusto Marinelli, Rettore dell'Università di Firenze, trovi il tempo per partecipare tre volte a commissioni di conferma di professori straordinari? E' il Marinelli lo stesso Rettore che ha creato un posto AGR/01 per il figlio alla Facoltà di Medicina? E' mai possibile che questi signori somminino, anno dopo anno, la formazione dei ranghi accademici nell'area AGR/01? E' mai possibile che il CUN, attraverso il Comitato d'Area Scienze Agrarie e veterinarie, si faccia complice della straordinaria criminalità con cui vengono gestiti e "confermati" i concorsi universitari? ... e ... La riforma dei meccanismi concorsuali nel nostro Paese non ha risolto i problemi della selezione e della promozione dei docenti universitari che avevano giustificato quella riforma. Quanto accade nel settore AGR/01 è emblematico di come possano costituirsi nel tempo gruppi accademici in grado di imporre a tutto il settore regole che determinano gravi distorsioni nel reclutamento universitario, tali da consentire marcate discriminazioni dei candidati più preparati e meritevoli. Il fatto che un professore della qualità e preparazione di Giovanni Anania sia stato ritenuto non idoneo alla conferma professore ordinario non fa che confermare tale giudizio e, se mai, segnala il fatto che in AGR/01 si sia oltrepassata ogni misura, anche con riferimento alle distorsioni osservabili in altri raggruppamenti disciplinari.

Fatti avvenuti in Roma, in data 19 ottobre 2003 e in data 18 novembre 2003.



#### **PERSONE OFFESE :**

**Bellia Francesco, nato a Traversatolo (PR) il 27.1.1935 (PC)**

**Prestamburgo Mario, nato a Messina il 7.9.1937**

**Bancarella Antonino, nato a Gela (CL) il 21.2.1937(PC)**

**Casati Dario, nato a P'emosello- Chiovanda (VB) il 18.9.1943**

**Chironi Giuseppe, nato a Palermo l'i.6.1935 (PC)**

**Tudisca Salvatore, nato a Travia (PA) l'11.4.1949 (PC)**

**Idda Lorenzo, nato a Iltiri (SS) il 27.1.1936**

#### **Conclusioni**

**Il P.M: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato**

**Il difensore di tutte le parti civili: condanna dell'imputato e risarcimento danni come da conclusioni scritte e riunione spese come da nota scritta**

**Il Difensore imp.to : Assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato**



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Quirino Paris veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 comma 1 c.p., persone offese Bellia Francesco, Prestamburgo Mario, Bancarella Antonino, Casati Dario, Chironi Giuseppe, Tudisca Salvatore, Idda Lorenzo.

All'udienza di prima comparizione l'FM produceva sette querele e veniva espletato il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo.

Bancarella Antonio, Chironi Giuseppe, Tudisca Salvatore, Bellia Francesco e Prestamburgo Mario chiedevano costituirsi parti civili, stante la ritualità degli atti, l'istanza veniva accolta.

La difesa dell'imputato eccepiva la tardività delle querele presentate e chiedeva l'estromissione delle parti civili: ai fini della eccezione produceva la missive di cui al capo d'imputazione e i documenti n.ri 1.2.3.4 allegati alla prima memoria. Le difese delle parti civili chiedevano respingersi l'eccezione perché le querele erano state tempestivamente presentate. L'istanza, allo stato, veniva respinta poiché dagli atti in esame non emergeva con certezza che i querelanti erano venuti a conoscenza del contenuto delle lettere di cui al capo d'imputazione oltre 90 giorni prima del deposito della querela.

Veniva aperto il dibattimento e il giudice si riservava sull'ammissione dei documenti. La riserva veniva sciolta all'udienza successiva: venivano ammesse tutte le prove documentali richieste dalle parti, non venivano ammesse le prove testimoniali poiché il procedimento poteva essere definito previa lettura delle e-mail di cui al capo d'imputazione e dei documenti, poiché l'imputato dichiarava di assumere la paternità delle predette e-mail e di averle inviate al Presidente del CUN, prof. La Bruna, e per conoscenza a: proff. Porceddu, Zocchi e Inglese. Pertanto l'audizione dei testi sarebbe risultata ultronea e irrilevante.

Dopo l'esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti, è emersa la parziale fondatezza della eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato: è emerso che il Casati il 20.10.2003 aveva ricevuto da Graziano Zocchi la lettera del Paris e quindi da tale data decorrevano i novanta giorni. Poiché la querela è stata presentata il 12.5.2004, essa è tardiva. Il Prestamburgo ha ricevuto in data 21.10.2003 una e-mail da Dario Casati recante in calce la lettera del Paris, inoltre lo stesso il 26.11.2003 ha dichiarato al Consiglio di Presidenza della SIDEA "di essere venuto a conoscenza di una lettera del Prof Paris al CNU". Pertanto anche per questi la querela presentata il 12.5.2004 è tardiva.

Pertanto veniva revocata l'ordinanza di costituzione di parte civile per Prestamburgo Mario.

All'udienza del 5.4.2007 veniva chiesta l'acquisizione di ulteriore documentazione da parte della difesa dell'imputato e delle parti civili. Dopo riserva per esame, all'udienza successiva tutta la documentazione veniva acquisita.

La difesa dell'imputato chiedeva estramettersi la parte civile Tudisca, ma non ottemperava all'onere della prova a suo carico circa la inopportunit  della querela, pertanto l'istanza veniva respinta.

Il procedimento veniva rinviato poich  il PM di udienza non aveva il fascicolo e il titolare, che si era riservato di intervenire,   stato impossibilitato.

All'udienza del 22.12.2008 il PM di udienza sulla base di una querela presente nel suo fascicolo, chiedeva di contestare all'imputato "il reato di cui al capo B cos  come formulato dal PM Bernardini ad integrazione del reato di cui al capo A". La richiesta veniva respinta poich  "la circostanza" e "il reato di cui al capo B" non erano emersi "nel corso dell'istruttoria dibattimentale".

Respinta la ulteriore produzione di documenti che ormai stava comportando il protrarsi all'infinito del procedimento, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti concludevano come da verbale.

Le parti civili presentavano conclusioni scritte e nota spese.

Dopo le conclusioni delle parti, l'imputato ha fatto dichiarazioni spontanee.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame di tutta la copiosa documentazione acquisita, in particolare le due e-mail, ha consentito di ricostruire la vicenda e di ritenere che, anche sotto il profilo dell'esercizio putativo del diritto di critica, le espressioni usate dall'imputato, cos  indotte anche a giustificata esasperazione rappresentativa del proprio convincimento e da circostanze a lui note, esprimono in sostanza il "diritto che ogni soggetto ha di esporre liberamente le proprie idee, nel presupposto di esporre fatti veri a persone interessate".

E' emerso l'intento di non ledere la reputazione altrui, ma di far conoscere a organi istituzionali fatti oggettivamente interessanti le competenze degli stessi e al fine di ottenere l'intervento.

Il comportamento dell'imputato denota l'esercizio di un diritto di critica che si   concretizzato, stante la situazione accademica cos  come da lui conosciuta, nell'espressione di un giudizio che seguendo l'iter logico dei fatti esposti sembrerebbe obiettivo anche se critico.

E' ovvio che la critica, per sua natura, pu  essere fondata su una interpretazione sia pure soggettiva

DEL GIUDICE DI  
di fatto i comportamenti.

Le due missive di cui al capo d'imputazione sono state inviate via e-mail dal Paris agli organi di vigilanza a garanzia della trasparenza delle procedure concorsuali in ambito universitario, al fine di denunciare uno stato di degrado del sistema dei concorsi universitari per la ritenuta esistenza di un sistema di condizionamento in grado di orientare i risultati dei concorsi per i docenti del settore AGR/01 (economia agraria) e per chiedere l'intervento delle stesse autorità.

La lettera è stata trasmessa al Presidente del CUN, Prof. La Bruna e ai tre responsabili del comitato d'area per la disciplina di "Economia Agraria" professori Porceddu, Zocchi, Inglese e al MURST.

La circostanza che ha indotto il Paris a inviare il documento è stata la mancata conferma del prof. Anania studioso da lui stimato professionalmente. Nella seconda lettera, infatti, l'imputato spiega che la lettera è stata scritta "sull'onda dell'indignazione e dello sdegno".

Va detto che il Paris da anni vive negli USA e insegna "economia agraria" presso l'University of California.

Nelle missive si avanzano affermazioni che vengono poi chiarite e spiegate., l'autore fa riferimento alla esistenza di una "cupola" - virgolettata - composta da "una dozzina di professori", ne cita nove, che comparivano spesso "almeno due volte", nelle commissioni. Viene segnalato il caso del Rettore dell'Università di Firenze che avrebbe "creato un posto AGR/01 per il figlio alla facoltà di Medicina". I singoli fatti raccontati vengono introdotti dalla locuzione "E' mai possibile...?"

L'autore conclude richiamando i destinatari a una "più attenta vigilanza"

La difesa dell'imputato ha prodotto un documento che illustra un prospetto delle commissioni dei concorsi cui avrebbero partecipato i docenti nominati nelle e.mail. Il Prof. Prestamburgo avrebbe fatto parte nel 2004 di una commissione di concorso per "professore ordinario" nelle Marche, nel 2003 per "professore associato" a Parma, nel 2002 per "professore associato" a Bari, nel 2002 per "ricercatore" a Foggia. Il Tudisca nel 2004 a Palermo per "ricercatore", 2003 a Foggia per "ordinario", nel 2003 a Macerata per "associato", nel 2002 a Bologna per "ordinario", 2002 a Firenze per ricercatore e nel Molise per "associato", 2000 a Messina per ricercatore, nel 1999 a Chieti per "associato", a Palermo per "ordinario".

La difesa delle parti civili ha prodotto un prospetto per dimostrare che i professori citati nella lettera non hanno partecipato "due volte" alle commissioni di concorso, ma solo una volta e ha allegato (all. 8c) documenti riferiti, però, solo a "commissioni di conferma straordinari (valutazioni comparative)".

Che il mondo accademico sia oggetto di inchieste giornalistiche e indagini da parte della Magistratura è ormai fatto notorio.

Negli ultimi anni, ha sostenuto il Paris, sono stati pubblicati libri sull'argomento dai titoli: "I Baroni", "Parentopoli", "Un paese di Baroni" e altri citati dallo stesso, nei quali vengono usate, le stesse espressioni da lui utilizzate nelle e-mail poiché "oggi la percezione dell'università è questa" e ha aggiunto di aver voluto dare voce ai colleghi delle università italiane che non possono parlare. È evidente la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica, l'imputato ha ritenuto di dover e poter esporre alle autorità fatti ritenuti veri e pertinenti alla situazione rappresentata e per la quale ha richiesto l'intervento.

La S. C. per costante orientamento ritiene che l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, sancito dall'art. 21 Cost., "consente la disputa polemica anche con espressioni di durezza e di disapprovazione e con toni aspri, espressioni e toni che restano penalmente irrilevanti purché la critica non trasondi in attacco personale in cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso e non sconfini nell'ingiuria, nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario"

È valutata la portata delle espressioni usate quali "cupola" (virgolettato), "mafia accademica", "tecnica dei santini".

Nei casi di uso reiterato dei termini, al loro significato denotativo si aggiunge quello connotativo per l'estensione dell'uso di talune espressioni ad altri ambiti. Ormai nella critica si è adusi ad un linguaggio la cui scorrettezza incorrerebbe nel delitto di ingiuria e diffamazione se una riconosciuta desensibilizzazione dalla sua potenzialità offensiva, entrata nel costume, non lo accreditasse come legittimo.

Occorre, pertanto, valutare la potenzialità offensiva prescindendo dal significato letterale delle parole.

Ricostruire il dato materiale nel reato in esame vuol dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta interpretazione che intenda risalire all'effettivo fenomeno. *"La parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo ad infrangere la norma, siccome atta ad offendere l'altra reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione*

semantica dei lessemi che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono.. ricostruire il dato materiale nel reato in esame vuol dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica... ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali fornisce strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione dinamica, nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno" (cass. Sez. I del 7.2.1995)

Il termine "cupola" non può essere letto nella prospettiva unidimensionale di commissione provinciale quale struttura verticistica e piramidale della organizzazione criminale, essendo suscettibile delle più diverse qualificazioni rapportate al contesto in cui si inseriva in origine.

E' evidente che chi lo ha usato non intendeva attribuire ai cattedratici l'appartenenza alla mafia. Il termine è stato usato come "sinonimo estensivo che automaticamente lo colloca nel settore del linguaggio figurato e lo identifica con l'iperbole, intesa ad ingrandire o esagerare le cose per meglio renderne l'idea, o con la metafora, che tende a superare appunto il significato proprio per meglio stimolare l'immaginazione o gli stato d'animo figurato" (Sent. C. Cass. citata) Il significato di una parola non è unico e invariabile, ma muta nel tempo e secondo i contesti, il lettore di cultura elevata è in grado di percepire dal contesto del discorso che il termine "cupola" non è usato nel significato letterale di commissione provinciale al vertice di cosa nostra, bensì "quale sinonimo colorito ed enfaticizzato" di "gruppi accademici in grado di imporre a tutto il settore regole che determinano gravi distorsioni nel reclutamento universitario" (cfr. e-mail).

Va tenuto presente che la semantica del termine varia in ragione del contesto linguistico e situazionale e quindi un'espressione in un determinato contesto può essere usata in senso letterale e in un altro contesto viene usata in senso figurato.

Ci si deve chiedere se i destinatari fossero in grado di percepire che il termine veniva usato in senso iperbolico. È incontrovertibile che il termine usato per comunicare al Presidente del CUN e ai suoi membri sia usato in termine figurato e che i predetti destinatari fossero in grado di capire il senso e che agli stessi non sarebbe saltato in mente di considerare i cattedratici come appartenenti alle cosche mafiose

Peraltro le parti civili non hanno dimostrato che alle missiva siano seguiti provvedimenti disciplinari o che le stesse siano state trasmesse alla Procura della Repubblica.

Pertanto le locuzioni usate devono ritenersi espressione del diritto di critica e devono essere

scriminate, anche in riferimento al fatto che le stesse sono ampiamente argomentate, infatti il giudizio severo è corredato da spiegazioni tali da manifestare ai destinatari le ragioni della censura "non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l'interprete e, dunque, il giudicante) condivida l'iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l'uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune.

Insomma il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, essendo poi l'agente libero, entro i limiti sopra indicati, di trarre le conclusioni che ritiene corrette" (Corte Cass. Sez IV sent. 287 del 2007).

Orbene l'imputato ha riferito, interpretandoli, fatti da lui stesso conosciuti e pertinenti al contesto. Il ruolo accademico ricoperto dai docenti rendeva legittima la critica in base al principio che a maggiori responsabilità corrispondono più attività di controllo, controllo che si esercita anche attraverso il diritto di critica.

Pertanto Quirino Paris va dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p. e di conseguenza va assolto perché il fatto non costituisce reato.

Termine di trenta giorni per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

PARIS QUIRINO dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato

Roma 27.9.2009



Il Giudice di Pace  
Avv. Laura Cancelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
IL 18.5.09

IL CANCELLIERE B3  
Annamaria Mauriello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Roma, il 25 MAG. 2009  
IL CANCELLIERE B3  
Bruno Strarelli